



Le relazioni scuola – famiglia nel rapporto educativo

Avv. Lorenzo Capaldo



La responsabilità del minorenne

Diritto penale:

è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora 18, se aveva la capacità d'intendere e di volere (art.98 c.p.).



La responsabilità del minorenne

Diritto civile

delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde chi può farsene carico da un punto di vista patrimoniale

A) chi ne ha la vigilanza (alternativamente il genitore o il precettore);

B) Il genitore per *culpa in educando*.

Applicabilità art.1227 c.c. Diminuzione del risarcimento in relazione alla gravità della colpa del minore e del suo apporto causale all'evento (Sent. N.21/2015 C. Appello Trieste).

Gli atti negoziali posti in essere dal minorenne sono, di regola, annullabili, a meno che il minore abbia *occultato con raggiri* la sua minore età (art.1426 c.c.).



La funzione educativa nell'ordinamento



Due funzioni distinte intimamente connesse

- **Nell'ordinamento totalitario lo Stato ha avocato la funzione educativa dell'individuo.**
- **Opera Nazionale Balilla (1926) – Ministero dell'Educazione Nazionale (1929).**

ISTRUZIONE -> trasmissione di sapere

EDUCAZIONE -> profilo valoriale, sviluppo armonico della personalità nei suoi aspetti relazionali



Art. 30, co.1, Cost.: *dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli*

- **Potere non *sui* figli, ma *per* i figli. *Officium*.**
- **Una funzione e, quindi, un potere non completamente discrezionale, ma strumentale al fine per cui è stato conferito:**

Un adeguato svolgimento del processo educativo.

Diritto dovere di educare: *originario e primario* (rispetto al compito educativo di altri); *insostituibile e inalienabile* (non totalmente delegabile: si può delegare un singolo atto, non la funzione).



La potestà parentale- responsabilità genitoriale

(D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, in vigore dal 7.2.2014)

Art. 147 C.C. Doveri verso i figli (nuovo testo)

- Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e *assistere moralmente* i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, *secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.*”



La potestà parentale- responsabilità genitoriale

(D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, in vigore dal 7.2.2014)

• Art. 315-bis. Diritti e doveri del figlio (*non modificato*)

- Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
- Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
- Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
- Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.



L'obbligo educativo del genitore

- Il dovere di educazione del genitore non conosce soluzioni di continuità
- L'obbligo di sorveglianza è alternativo a quello dei precettori e/o degli altri soggetti ai quali sia stato trasferito



Esiste una corresponsabilità educativa della scuola

Gli artt.33 e 34 Cost. enucleano una serie di principi che fanno da sfondo alla regolamentazione della funzione educativa della scuola.

- Libertà d'insegnamento;
- presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi dell'istruzione;
- libera istruzione da parte di enti privati;
- libero accesso all'istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione;
- obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore;
- riconoscimento del diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più elevati dell'istruzione.



Scuola – genitori nel rapporto educativo

La scuola svolge un compito sussidiario e integrativo nei confronti dei genitori

La famiglia non può delegare totalmente la funzione educativa alla scuola.

Il ruolo educativo della scuola risulta ancor più importante sotto il profilo dell'interesse collettivo nella crisi della famiglia.

E' sul riconoscimento della funzione educativa della scuola, che si legittima l'attribuzione alle istituzioni scolastiche della competenza disciplinare sugli alunni: art.1 DPR 24.6.1998, n.249.



La funzione educativa della scuola si fonda:

Art.1 D.Lgs 297/94 -> libertà d'insegnamento intesa come libera espressione culturale del docente, diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

Art.1 DPR 275/1999 -> autonomia didattica delle scuole come garanzia di libertà e pluralismo culturale. Progettazione e realizzazione di progetti mirati allo sviluppo della persona umana.



La legge sul cyberbullismo riconosce espressamente

una specifica funzione educativa della scuola

Art.4, co.5 -> in conformità alla legge 107/2015 ...le istituzioni scolastiche ...promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari

Art.5, co.1, -> salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.



L'obbligo educativo del genitore

- Immanente alla relazione genitore – figlio minore e sopravvive all'affidamento a terzi del minore
- **NON è alternativo, MA concorrente con quello di vigilanza, anche se questa è esercitata da altri**
- Il genitore risponde per *culpa in educando* anche quando il minore è affidato alla

✓ L'intervento del legislatore ha spostato il baricentro della culpa in educando?



Quando il conflitto tra genitori coinvolge la scuola

Esame delle fattispecie più ricorrenti



La potestà parentale- responsabilità genitoriale

(D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, in vigore dal 7.2.2014)

- **Art. 316 C.C. Esercizio della potestà dei genitori**
 - *(vecchio testo)*
- Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. **La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.** In caso di contrasto su **questioni di particolare importanza** ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.



La potestà parentale- responsabilità genitoriale

(D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, in vigore dal 7.2.2014)

- **Art. 316 C.C Responsabilità genitoriale**
 - *(nuovo testo)*
- Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è



La potestà parentale- responsabilità genitoriale

(D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, in vigore dal 7.2.2014)

- **Art. 316 C.C Responsabilità genitoriale**
 - *(nuovo testo)*

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore



La potestà parentale- responsabilità genitoriale

(D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, in vigore dal 7.2.2014)

Art. 316 C.C Responsabilità genitoriale

(nuovo testo)

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.



La potestà parentale- responsabilità genitoriale

(D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, in vigore dal 7.2.2014)

- **Art. 155 C.C. Provvedimenti riguardo ai figli (vecchio testo)**
- Anche in caso di **separazione personale dei genitori** il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. [...] il giudice [...] valuta prioritariamente la possibilità che **i figli minori restino affidati a entrambi i genitori** oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. [...] **La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.** Le **decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute** sono assunte **di comune accordo** tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.



La potestà parentale- responsabilità genitoriale

(D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, in vigore dal 7.2.2014)

- **Art. 155 C.C. Provvedimenti riguardo ai figli** (*nuovo testo*)
- In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX
-
- *cioè gli artt. 315 ss cc*



La potestà parentale- responsabilità genitoriale

(D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, in vigore dal 7.2.2014)

La legge 154/2013 inserisce una specifica intitolazione ad un gruppo di articoli /artt. 337 bis-337 quater c.c.): **Capo II (*) Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio**

() Intitolazione inserita dal D.Lgs 154/2013*



La potestà parentale- responsabilità genitoriale

(D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, in vigore dal 7.2.2014)

Art. 337 ter c.c. (affidamento condiviso)

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.



La potestà parentale- responsabilità genitoriale

(D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, in vigore dal 7.2.2014)

Art. 337 ter c.c. (affidamento condiviso)

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le **decisioni di maggiore interesse** per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. **In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.** Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.



La potestà parentale- responsabilità genitoriale

(D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, in vigore dal 7.2.2014)

Art. 337 quater c.c. (affidamento esclusivo)

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, **le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori**. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.



Atti genitoriali....

Ambito della discrezionalità della scuola

A) Atti a fruizione disgiunta

B) Atti di maggiore interesse per i figli

- La questione della delega al ritiro del minore da scuola
- Il diritto di accesso agli atti della vita scolastica
- La questione del “nulla osta”

C.M. Dipartimento per lo studente, integrazione e partecipazione - Ufficio II, 2.9.2015, n.5336: *Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge n.54/2006*



La soluzione è: “governare” il procedimento amministrativo

Ciascun procedimento ha la sua normativa di riferimento, ma unico è lo schema del procedimento (att.ne: organi competenti e termini):

Fase: iniziativa

Fase: istruttoria

Fase: predecisoria

Fase: decisoria



Il dovere di vigilanza sul minorenne

Culpa in vigilando e culpa in educando



La responsabilità della scuola e dei docenti

(art.2048, II e III co., C.C.)

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Sono liberati da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

A questa responsabilità si aggiunge una responsabilità contrattuale (che sorge al momento dell'iscrizione a scuola) di garanzia e protezione dell'incolumità dell'allievo minorenni (giurisprudenza costante).

culpa in vigilando



La prova liberatoria dalla *culpa in vigilando* secondo la Corte di Cassazione

- Cass n.9542/2009; n.24997/2008; n.2272/2005 :
- il danneggiato può limitarsi a provare il concreto accadimento del fatto illecito durante l'attività scolastica;
- La scuola deve provare:
 1. di non essere stata in grado di spiegare, attraverso il suo personale, un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale che conduce all'infortunio
 2. di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale



Il fenomeno del bullismo

Tra culpa in vigilando e culpa in educando



L'importanza giuridica delle condotte

Alcune più “visibili”:

dare pugni, schiaffi; danneggiare o distruggere cose d'altri, rubare beni personali; ecc.

Altre meno:

insultare, minacciare, denigrare; pressare anche con allusioni sessuali; provocare l'isolamento sociale e l'esclusione dal gruppo; diffondere maldicenze, bugie sul conto della vittima; ecc.



Le caratteristiche delle condotte

In sintesi, i **sintomi** del bullismo e del cyberbullismo **rilevanti anche per il diritto** possono essere così riassunti:

- 1) la **ripetitività** (si tratta di aggressioni che si ripetono nel corso del tempo);
- 2) la **violenza** (si tratta di un rapporto di forza tra uno o più alunni nei confronti di una o più vittime);
- 3) l'**intenzione di nuocere** (lo scopo delle azioni è quello di ferire, intimidire, mettere in difficoltà, ridicolizzare la vittima);
- 4) l'**isolamento della vittima** (la vittima è spesso isolata, più piccola di età o di sviluppo fisico, fisicamente più debole, incapace di difendersi).



Dal punto di vista della scuola

La vera differenza (su cui di fatto corre anche il distinguo tra bullismo e cyberbullismo) consiste nel fatto che le (singole) **condotte** di cyberbullismo sono poste in essere di frequente **al di fuori** del “luogo fisico scuola” e del “tempo scuola”
(nel non luogo della rete)

Ma questa circostanza condiziona l'azione della scuola?



Rilievo del “luogo” e del “tempo” delle condotte

Il fatto che le condotte di cyberbullismo siano poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all’edificio e all’orario scolastico (i messaggi offensivi partono di notte, il video denigratorio è postato su *youtube* dal pc di casa) se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente scolastico) è rilevante per determinare la “risposta” della scuola?

Distinguiamo le **azioni di prevenzione** dalle **azioni di**

Art.5, co.2, L. n.71/2017: i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto di corresponsabilità sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità dei fatti compiuti



Le responsabilità per il cattivo utilizzo dei social network

Un problema che riguarda anche gli adulti



Un malinteso senso di libertà

Infinita possibilità di trovare ed immettere notizie, di dare e ricevere informazioni, comunicare e condividere sensazioni, conoscenze e pensieri, con una pluralità potenzialmente illimitata di persone

ciascuno può essere ciò che vuole e dire liberamente ciò che pensa, senza la percezione di correre alcun rischio

inconscia sensazione che il proprio agire nel mondo virtuale sia sostanzialmente deresponsabilizzato.

assenza di percezione della potenzialità lesiva di proprie condotte in danno dei terzi e scarsa consapevolezza dei rischi e degli oneri che ciascuno volontariamente assume per accedere a tali potenzialità



Condizioni d'uso facebook

- L'utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni pubblicate su Facebook e può controllare il modo in cui vengono condivisi mediante le impostazioni sulla privacy...
- Contenuti coperti da proprietà intellettuale (es foto e video) P.I.
- L'utente ci fornisce una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, che consente l'utilizzo dei Contenuti PI pubblicati su Facebook o in connessione con Facebook ("Licenza PI"). La Licenza PI termina nel momento in cui l'utente elimina il suo account o i Contenuti PI presenti nel suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati
- Quando l'utente pubblica contenuti o informazioni usando l'impostazione "Pubblica", concede a tutti, anche alle persone che non sono iscritte a Facebook, di accedere e usare tali informazioni e di associarle al suo profilo (ovvero al suo nome e alla sua immagine del profilo).
- Non usare facebook se non ha compiuto 13 anni



Condizioni d'uso snapchat

-Nel fare ciò, conservi qualsiasi diritto di proprietà in relazione a quei contenuti. Tuttavia, ci concedi il diritto ad utilizzare tali contenuti. La portata di tale licenza dipende dal Servizio utilizzato e dalle Impostazioni selezionate. Per tutti i Servizi diversi da Live, Locale e altri Servizi in crowdsourcing, accordi a Snap Inc. e alle nostre consociate una licenza valida a livello mondiale, gratuita, concedibile in sublicenza e trasferibile, ad ospitare, archiviare, utilizzare, visualizzare, riprodurre, modificare, adattare, editare, pubblicare e distribuire tale contenuto.
- Oltre a concederci i diritti citati nel precedente paragrafo, ci concedi anche una licenza perpetua di creare opere derivate da, promuovere, esporre, trasmettere, cedere a pagamento, concedere in sublicenza, rappresentare pubblicamente ed esporre pubblicamente i contenuti inviati a Live, Locale o a qualsiasi altro servizio in crowdsourcing in qualsiasi forma, su qualsiasi canale mediatico e con qualsiasi metodo di distribuzione (siano essi attualmente noti o successivamente sviluppati).
- possiamo accedere ai tuoi contenuti, revisionarli, trasmetterli ed eliminarli in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo ... Rimani comunque l'unico responsabile dei contenuti da te creati, caricati, pubblicati, inviati o archiviati mediante il Servizio.



Inadeguatezza del sistema di responsabilità del provider

- Il caso di Milano e dell'Associazione Vivi Down
- pubblicazione in internet sul sito <http://video.google.it>, nella sezione «video divertenti» di un filmato della durata di circa 3 minuti in cui compariva «un ragazzo presumibilmente down, in un ambiente scolastico, che veniva schernito e deriso da un gruppo di ragazzi».
- Sulla vicenda sporgevano denuncia-querela sia l'associazione Vivi Down sia il padre della vittima evidenziando anche profili di responsabilità penale a carico dei responsabili del sito, e del provider:
- Il filmato non solo era circolato sul web tramite Google Video, ma non poteva essere passato inosservato, perché aveva conquistato la prima posizione nella categoria video più divertenti ed era addirittura finito all'interno della classifica ufficiale dei video più scaricati».




Tribunale e Corte d'Appello di Milano

- Assoluzione per l'insussistenza di un obbligo di legge codificato che imponga un controllo preventivo dei dati trattati dai gestori dei siti web
- L'imposizione di un obbligo di controllo preventivo sull'incessante flusso di dati in transito su di un sito come Google, costituisce un comportamento inesigibile in ragione delle estreme difficoltà tecniche e delle conseguenze di sostanziale censura che ne potrebbe derivare.



Prime applicazioni giurisprudenziali

- **Tribunale di Milano, 1 agosto 2014: licenziamento per giusta causa di un lavoratore che ha insultato il datore di lavoro su facebook**
- **Tribunale di Udine, 20 gennaio 2015: legittima sanzione a un docente per espressioni irrispettose contro il dirigente**
- **Cassazione penale, I sez., 11 luglio 2014: facebook “piazza immateriale” -> luogo aperto al pubblico -> reato di molestie**





Digitando cyberbullismo....

<http://www.repubblica.it/argomenti/cyberbullismo>

15 MAGGIO 2017

[Cyberbullismo, la ministra lancia il manifesto per le scuole: ma le parolacce di Ruffini fanno infuriare i prof](#)

12 APRILE 2017

[Trabia, vigilantes anti-bulli davanti alle scuole](#)

30 MARZO 2017

[Cyberbullismo: "La sfida è educare: adulti si assumano le proprie responsabilità"](#)

22 MARZO 2017

[Attenti al web, parte da Torino la campagna per un uso civile della rete](#)



Digitando cyberbullismo....

20 MARZO 2017

[Cyberbullismo, il Piemonte "sorpassa" il Parlamento e propone una legge regionale](#)

17 MARZO 2017

[Privacy e sesso, ecco Rumuki, un'app per proteggersi dal Revenge Porn](#)

16 MARZO 2017

[Cyberbullismo, legge ferma alla Camera: il padre della ragazzina suicida scrive a Boldrini](#)

16 MARZO 2017

[Suicida a 14 anni per cyberbullismo, papà al Parlamento: "Ddl fermo, nemmeno Vigevano basta"](#)



Digitando cyberbullismo....

18 FEBBRAIO 2017

[Genova, il pc invece del tatami. Ora il cyberbullismo si batte in palestra](#)

06 FEBBRAIO 2017

[Internet, adulti e minori inconsapevoli dei rischi](#)

04 GENNAIO 2017

[Perugia, bullismo contro coetanei: quindicenne ai domiciliari](#)

03 GENNAIO 2017

[Criminalità online: lotta a terrorismo, pedopornografia e bullismo. Crescono gli attacchi informatici](#)

20 DICEMBRE 2016

[Bullismo sul web, scuola di autodifesa per 500 ragazzi a Bologna](#)

29 NOVEMBRE 2016

[Bari, studenti-sentinelle anti bullismo nella scuola media del quartiere a rischio](#)



Digitando cyberbullismo....

29 APRILE 2016 [Selfie con la compagna in crisi epilettica: tre giorni di sospensione nel Torinese](#)

10 APRILE 2016

[Novara: compagna suicida a scuola, cyberbulli verso la messa in prova](#)

24 NOVEMBRE 2015

[E' sovrappeso, finisce vittima dei cyberbulli](#)

18 SETTEMBRE 2015

[Vercelli, suicida a 26 anni perseguitato dai bulli, la procura apre un fascicolo](#)

15 APRILE 2014

[Si toglie la vita dopo gli insulti, lo zio accusa: "Uccisa dai cyberbulli"](#)

.....



Inquadramento giuridico del fenomeno

Il Bullismo **non** ha (ancora) una **definizione giuridica**

Bullismo e cyberbullismo sono studiati come forme di **devianza giovanile** (*che include ciò che socialmente si intende per criminalità, ma non solo*)

Nella molteplicità di manifestazioni fattuali consistono in **prevaricazione** dell'uno o degli uni sull'altro



Dal disegno di legge C 3139-S1261B....

Ai fini della presente legge, con il termine «**bullismo**» si intendono **l'aggressione o la molestia reiterate**, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, **idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.**

Ai fini della presente legge, con il termine «**cyberbullismo**» si intende **qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.**



La legge 29.5.2017, n.71

■ Art.1, co.2:

Ai fini della presente legge, per “cyberbullismo” si intende

qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica

nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo



Azioni di prevenzione

La **prevenzione del bullismo**, ma anche **l'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media** sono fra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per le scuole (**art. 1, co 7, lett. h) e l) legge 107/2015**)

L'azione di prevenzione può “sfruttare” l'offerta formativa, anche curricolare: ad es. l'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” (art. 1 della legge n. 169/2008);

Creare momenti “ad hoc”, quali gli “sportelli”, le interviste con rappresentanti della Polizia postale, ecc.

Linee di indirizzo ministeriali (es: **Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo del 13 aprile 2015**)



Strumento dell'alleanza educativa

Usare il patto educativo di corresponsabilità

il Patto è un **documento ad ampio contenuto pedagogico** di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi

E' il “luogo” (strumento giuridico) attraverso il quale stringere (per potere anche documentare) un' alleanza educativa tra scuola e famiglia



Educare in “forma” pubblica

Ma attenzione, la scuola esercita in **forma pubblica** la sua funzione (istruzione ed educazione).

La forma pubblica implica unilateralità di azione: la **azione disciplinare** per sanzionare condotte trasgressive, è azione unilaterale della scuola, (anche) attraverso la quale si attua la funzione educativa degli studenti sulla stessa gravante



Usare il regolamento di disciplina

Prevedere espressamente quali condotte vietate quelle di “cyberbullismo” – indicare i comportamenti, ma **spostare l’attenzione sulla “vittima”** in quanto appartenente alla “comunità scolastica”

Non avere paura di occuparsi di comportamenti (azioni) posti in essere **fuori** dalla scuola (dallo “spazio” e dal “tempo” scuola), purché a danno dei componenti la comunità scolastica

L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.)

“I figli non sono proprietà dei genitori, né i genitori sono padroni dei figli” L. Fadiga

<http://www.assemblea.emr.it/quotidianoer/dossier/tutela-dei-piu-deboli-alla-scoperta-dei-nuovi-istituti-di-garanzia/fadiga-201cminori-mettero-in-rete-cio-che-esiste.-e-sul-bullismo...201d>



Non eccedere e applicare il regolamento di disciplina

TRIBUNALE DI PALERMO - SEZ. PENALE - SENT. 27/06/2007

“Non commette il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina l'insegnante che, all'alunno responsabile di atti di prevaricazione e derisione verso un compagno, imponga di scrivere per cento volte "sono deficiente", ove l'azione - di per sé non sproporzionata - sia improntata all'esigenza di rieducare il giovane, nonché di realizzare un sostegno solidaristico-protettivo alla vittima del bullismo, unitamente all'esigenza di non accreditare di fronte a tutta la classe modelli comportamentali negativi di prevaricazione sugli altri”

Il rischio di azioni giudicate sproporzionate: la denuncia penale....



Il riparto delle responsabilità

Genitori, bulli, personale della scuola: a ciascuno il suo



Quali e di chi le ulteriori responsabilità?

Oltre alla responsabilità disciplinare (che opera nel contesto interno alla scuola), quali le responsabilità sul piano dell'ordinamento generale?

- Responsabilità del cyberbullo
- Responsabilità dei suoi genitori
- Responsabilità dei docenti e della scuola



Responsabilità penale dell'autore dell'azione

Sussistendone i presupposti (se cioè la condotta è prevista come reato), si tratta di **responsabilità penale** (i reati che i minorenni possono commettere sono **gli stessi** previsti per gli adulti: non esistono cioè norme incriminatrici diverse e speciali)

Imputabilità del minore

(Il minore di anni 14 non è imputabile, ma ai fini dell'obbligo di denuncia ciò è irrilevante)

Luigi Fadiga, *Il Giudice dei minori. I nostri ragazzi di fronte alla giustizia*, Il Mulino, Farsi un'idea, 2010



Profili di possibili responsabilità penali del personale scolastico

Obbligo del pubblico ufficiale (DS) di denunciare all' AG i reati perseguibili d' ufficio (artt. 331 cpp, 361 cp) - competenza del Tribunale per i minorenni

Responsabilità a titolo di concorso: il caso di Pordenone
Art.40, co.2, c.p., 110 c.p. e reato di stalking



Quali e di chi le responsabilità civili?

Ovvero, chi paga i danni?



Cass., sez.III, 6.12.2011, n.2600

Ai sensi dell'art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Suprema Corte nella fattispecie ha cassato con rinvio una sentenza che aveva escluso la responsabilità dei genitori di un minore che, durante una partita di calcio,

a gioco fermo e deliberatamente, aveva colpito con una violenta testata alla bocca un giocatore della squadra avversaria.



Trib Teramo, 16/1/2012 n.18

- **Costituzione di un gruppo di discussione in un *social network* “quelli che odiano LC ... facciamogli capire che a Mosciano non ce le vogliamo le troie come lei”.**
- **I genitori devono dimostrare:**
 - a) **di aver educato -> non mera indicazione di regole astratte, ma trasmissione di strumenti relazionali;**
 - b) **di aver efficacemente e concretamente controllato l’assimilazione dell’educazione.**
- **LIMITAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA ACCESSO AL WEB.**



Trib. Milano, 22.12.2009

- **Violenza sessuale di un minore a carico di altra minorenn.**
- ***Lo svolgimento dei fatti e i dettagli della vicenda emersi in sede penale dimostrano la mancanza o l'inadeguatezza di messaggi educativi volti a inculcare nel minore il rispetto dell'altro/a e l'attenzione ai sentimenti altrui***
- **Non sarebbe sufficiente provare:**
 - a) **Il rendimento scolastico;**
 - b) **Il rispetto degli orari imposti;**
 - c) **Il comportamento in ambiente scolastico.**



Trib. Bologna, 8.1.2013, n.16

La responsabilità omissiva della scuola per i danni causati ad uno studente dal comportamento vessatorio dei compagni può essere affermata solo qualora il ricorrente produca riscontri incontrovertibilmente certi, specialmente di carattere documentale, non essendo sufficienti delle mere prove testimoniali.

A tal fine il ricorrente, che lamenta gesti vessatori, prevaricatori ed offensivi protrattisi per ben due anni scolastici, avrebbe dovuto renderne conto nei ripetuti incontri con il personale scolastico e con la dirigenza e, nella futura previsione di censurare l'operato della scuola sul piano omissivo, avrebbe dovuto formalizzare la segnalazione per iscritto.

Inoltre, a prescindere dalla prova dell'evento, è onere dell'attore dimostrare il rapporto causale tra l'evento e la condotta asseritamente omessa dalla scuola, considerato che quanto lamentato potrebbe non avere esclusivamente o preponderatamente causa nel clima scolastico, ma in quello familiare (venendo, quindi, in causa non la *culpa in vigilando* della scuola ma la *culpa in educando* dei genitori dei compagni di scuola autori delle vessazioni).



Tra le misure preventive:

- **Adeguate sistema sanzionatorio disciplinare.**
- **Sanzionabilità condotte extrascolastiche?**
- **Coinvolgimento dei genitori con il patto di corresponsabilità.**
- **Sensibilizzazione degli studenti circa il fenomeno.**
- **Istituzione di sportelli di ascolto.**
- **Vigilanza all'interno dell'istituto e all'uscita.**



Responsabilità dei docenti e della scuola

Sulla scuola grava il **dovere di vigilare** sui minori affinché non pongano in essere condotte illecite

L' Amm.ne risponde per **culpa in vigilando** dei fatti illeciti degli allievi minori (capaci o non capaci di intendere e di volere) , salva la prova di non avere potuto impedire il fatto

La violazione comporta **responsabilità civile** dell' amm.ne per i danni conseguenti agli illeciti commessi dagli allievi minori



Responsabilità dei docenti e della scuola

Se la condotta di bullismo viene posta in essere a scuola (fino a che perdura il suo obbligo di vigilanza e cioè fino all'uscita), l'amministrazione dovrà provare di avere adottato le misure atte a prevenire il fatto illecito (prova liberatoria della culpa in vigilando)



Responsabilità dei docenti e della scuola

Se la condotta di cyberbullismo viene posta in essere a scuola (ad es. dai computer della scuola), l'amministrazione avrà difficoltà a provare di avere potuto impedire il fatto (prova liberatoria della culpa in vigilando)

E' infatti necessario regolamentare l'accesso degli studenti ai pc e ad internet rendendo così difficile l'uso degli stessi per finalità diverse da quelle istituzionali e didattiche



Le due forme di responsabilità possono concorrere

Sul concorso di responsabilità per **culpa in educando** dei genitori e per **culpa in vigilando** del personale della scuola, allorché il fatto illecito del minore avvenga sotto la sorveglianza del personale scolastico

Corte di Cassazione, Sent. 21/09/2000 n. 12501, Sent. 8740/2001, Sent. 11984/1998, Sent. 2606/1997



Concorso di responsabilità civile

A ciascuno la sua colpa

E' stato ritenuto imputabile a *culpa in educando* dei genitori e non a *culpa in vigilando* dell'insegnante il danno cagionato da un alunno ad un compagno per avergli violentemente tirato in un occhio una gomma da cancellare creandogli gravi lesioni (Cass. n. 12501/2000).

E' stato ritenuto imputabile a *culpa in educando* dei genitori e concorrentemente a *culpa in vigilando* della scuola il danno provocato da un minore che, uscito da scuola durante l'orario di lezione senza che la scuola fosse riuscita a provare in giudizio che ciò era vietato e che vi fosse un controllo alle uscite per garantire il rispetto del divieto, aveva investito un passante guidando il ciclomotore di un compagno senza avere il "patentino" (Cass. n. 11984/1998).



Scuola e genitori

**Ricostruzione giuridica di un rapporto non
sempre idilliaco**



Contrasto tra programmi scolastici e scelte valoriali dei genitori

Cass. SSUU ord 5.2.2008, n.2656

“E’ pertanto certamente ravvisabile un potere della amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito non solo nell’ approccio alla materia sessuale, ma anche nell’ insegnamento di specifiche discipline, come la storia, la filosofia, l’educazione civica, le scienze, e quindi ben può verificarsi che sia legittimamente impartita nella scuola una istruzione non pienamente corrispondente alla mentalità ed alle convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni didattiche così assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori”



La pretesa di sindacare l'individuazione del docente

Tribunale di Trieste: ordinanza 22.12.2007

- Un gruppo di genitori lamenta che una scuola è venuta meno all'obbligo di garantire un livello minimo essenziale della prestazione del servizio scolastico previsto dalla legge e dal POF
- Nel POF la scuola si sarebbe contrattualmente obbligata a mantenere la continuità didattica; al contrario, si sono verificati due avvicendamenti nel passaggio dalla prima alla seconda classe e, successivamente, una nuova supplenza senza alcuna garanzia di continuità del nuovo sostituto, in quanto non di ruolo.
- I ricorrenti chiedono che si ordini al MIUR di assegnare la supplente G. C. alla classe seconda della scuola primaria XX, perlomeno sino alla fine dell'anno scolastico.



I genitori non hanno diritto di scegliersi il docente

Tribunale di Trieste: ordinanza 22.12.2007

- **Il servizio scolastico non costituisce oggetto di un contratto di utenza di diritto privato tra l'istituto scolastico, obbligato alla prestazione, e i genitori del minore, ma è previsto dalla legge e consegue direttamente al provvedimento di ammissione alla scuola dell'obbligo.**
- **La continuità didattica è continuità dell'offerta formativa, secondo una linea ed un programma costante, ma non può essere intesa come garanzia di stabilità del singolo docente.**



La questione del rientro in autonomia: la pretesa di sindacare tempi e modi della vigilanza sui minori

- Con ricorso al Giudice due genitori si dolgono del fatto che l'amministrazione scolastica ha rigettato la loro richiesta (*rectius*: pretesa) a che il minore, all'epoca iscritto alla classe quarta della scuola primaria, sia lasciato rincasare da scuola autonomamente.
- A fondamento della propria domanda giudiziale i genitori adducono l'art.147 del codice civile, in virtù del quale gli esercenti la potestà genitoriale sarebbero titolari di un diritto pieno ed esclusivo di effettuare le scelte educative che riguardano la vita del figlio minore.



L'uscita da scuola: Chi decide?

- **Ordinanza del Tribunale di Trieste 21 ottobre 2010**
Rg. 2990/2010: *l'istituto, o il suo incaricato, ha il dovere di sorveglianza al fine di tutelare l'incolumità del minore, perciò, non può essere esentato da questo dovere di disposizioni impartite dai genitori che siano potenzialmente pregiudizievoli per quella incolumità (...) **non potendo i genitori disporre dell'incolumità, eventualmente pregiudicabile, del figlio minore.** (ritenuto dettato sicuramente da necessaria e ragionevole prudenza atta a tutelare l'integrità fisica del minore, il rifiuto dell'istituto scolastico di consentire al minore Sempronio di rincasare da solo all'uscita da scuola ove si consideri che non ha compiuto dieci anni, che la casa dista circa 550 metri e la strada priva di marciapiedi)*



L'uscita da scuola: Chi decide?

- **Ordinanza collegiale del Tribunale di Trieste 7 dicembre 2010** : *Va invero rilevato che l'opzione educativa tesa a favorire e rafforzare fin dall'età scolare il grado di autonomia del minore può ampiamente dispiegarsi in tutti i variegati aspetti di vita e di relazione del bambino che non riguardano il (limitatissimo) segmento dell'uscita dalla scuola, sì che quella minima recessività (nel conformarsi a precisi obblighi di legge generatori di specifiche responsabilità civili e penali a carico della pubblica istituzione) non sembra pregiudicare in maniera apprezzabile una strategia educativa complessiva, né causare un pregiudizio irreparabile (sì da escludere altresì il requisito del pericolo nel ritardo).*



Considerazioni conclusive

- Occorre prestare attenzione a che i ruoli (genitori e scuola) rimangano distinti ed autonomi
- Le interferenze con l'associazionismo genitoriale
- La scuola deve ricordare che la propria azione, pur nel rispetto delle forme di partecipazione dei genitori *uti singuli* o attraverso le rappresentanze collettive previste dalle norme, è e deve rimanere **unilaterale**

C.M. Dipartimento per lo studente, integrazione e partecipazione - Ufficio II, 6.7.2015,n.4321: *La partecipazione a tutte le attività extracurricolari, anch'esse inserite nel P.O.F. è per sua natura facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni o degli stessi se maggiorenni che, in caso di non accettazione, possono astenersi dalla frequenza.*



Disclaimer

Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono altresì essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto.

Grazie per la comprensione

Lorenzo Capaldo